

## **CONDANNATO IL COMUNE ROCCAFRANCA (BS) ILLEGITTIMO L'ACCORCIAMENTO DEGLI STALLI DI SOSTA**

Con sentenza pubblicata il 06 dicembre 2024 il Tribunale di Brescia ha accolto l'appello proposto dall'Avv. Marcello Viganò e in riforma della decisione di primo grado ha annullato tre verbali emessi dal Comune di Roccafranca per sosta dell'autocaravan oltre la delimitazione dello stalli di sosta con condanna del Comune al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Una vicenda singolare che ha visto il Comune installare un divieto di sosta alle autocaravan per poi rimuoverlo a causa dell'intervento dell'Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI [www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) e infine reintrodurlo in modo indiretto accorciando gli stalli di sosta.

Emblematici i passaggi della sentenza: *“Anzitutto, si registra una motivazione dell'agire amministrativo del tutto carente.... L'ordinanza n. 8/2021 è priva di qualsiasi motivazione effettiva.... In secondo luogo non si comprendono gli elementi di fatto su cui la decisione è fondata, né si ha contezza se, ed in quale misura, sia stata svolta adeguata istruttoria”*. Il giudice dell'appello ha così concluso *“la determinazione di ridurre la lunghezza degli stalli appare illegittima per eccesso di potere e deve essere disapplicata. Ne derivano, a cascata, l'insussistenza degli illeciti ascritti all'appellante e l'annullabilità dei tre verbali sanzionatori”*.

Una domanda che i cittadini del Comune di Roccafranca devono fare al sindaco: chi paga per le spese sostenute dal Comune per l'acquisto, l'installazione e la disinstallazione delle segnaletiche stradali verticali e orizzontali? Chi paga le spese legali a carico del Comune per i gradi di giudizio? Si tratta di somme importanti, sommandole tutte, che dovevano essere utilizzate per i cittadini in difficoltà socioeconomiche, quindi, da chiedere che siano rimborsate da chi ha deciso di perseguire la camperista, attivando provvedimenti illegittimi e costosi. Oppure il Sindaco, sempre con i soldi dei cittadini vuole presentare appello in Cassazione?

### ***I fatti e lo svolgimento del processo.***

A novembre 2021 il Comune di Roccafranca installava un divieto di sosta alle autocaravan a metà di via Cimabue, una strada di circa 100 metri dove sino ad allora la sosta era consentita negli ampi spazi a disposizione di tutti i veicoli fra i quali l'autocaravan della sig.ra R.C. Interpellato a riguardo, il Sindaco riferiva che alcune persone non gradivano la presenza dell'autocaravan.

A seguito delle rimostranze della camperista il divieto veniva coperto.

A gennaio 2022, il Comune installava un secondo divieto alle autocaravan, stavolta all'inizio di via Cimabue.

La sig.ra R.C. si rivolgeva all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, verificata l'assenza di un'ordinanza, invitava il Comune di Roccafranca ad accertare l'abusiva installazione dei divieti.

Con nota prot. n. 1892/2022 del 09.02.2022 la Polizia locale dichiarava l'assenza di ordinanze autorizzative e dopo pochi giorni i divieti alle autocaravan venivano rimossi.

Alla fine del 2022 il Comune di Roccafranca, per la terza volta, interveniva sul tratto di strada in questione modificando la segnaletica orizzontale. Gli spazi di sosta, fino a quel momento ampi e delimitati solo per larghezza, venivano segmentati creando stalli di lunghezza ridotta. Con tale espediente l'autocaravan non poteva più sostare in quanto più lunga degli stalli tracciati. In sintesi, dopo aver provato a vietare direttamente la sosta all'autocaravan l'ente otteneva lo stesso risultato in modo indiretto, tracciando stalli corti.

In sei giorni, tra il 26.11.2022 e il 01.12.2022, l'autocaravan della sig.ra R.C. veniva sanzionata per ben tre volte ai sensi dell'art. 157 c.d.s..

Con il supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti i tre verbali venivano impugnati dinanzi al Giudice di Pace di Brescia deducendo: a) l'inesistenza dell'ordinanza istitutiva degli stalli, nel frattempo richiesta ma non ancora trasmessa; b) in ipotesi, l'illegittimità dell'ordinanza; c) l'erronea contestazione dell'art. 157 c.d.s.

Il Comune di Roccafranca si costituiva in persona del Sindaco Marco Franzelli e dell'agente di Polizia locale Luca Grandi insistendo nella pretesa sanzionatoria e depositando l'ordinanza n. 8/2021 del 15.07.2022 che, tra le varie, istituiva stalli di sosta, senza indicarne le misure, riservati alle autovetture.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione in quanto il veicolo fuoriusciva dagli stalli e la segnaletica consentiva il parcheggio per sole autovetture.

Con ricorso in appello al Tribunale di Brescia l'Avv. Marcello Viganò evidenziava gli errori in cui era incorso il giudice di primo grado il quale, fra le varie, non aveva rilevato la mancata previsione della misura degli stalli e non aveva disapplicato l'ordinanza n. 8 del 15.07.2022 in quanto viziata da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio il Comune tramite difensore che contestava l'appello ritenendolo inammissibile e infondato.

### *La sentenza del Tribunale*

Il Tribunale di Brescia accoglieva l'appello riformando integralmente la decisione di primo grado.

dopo aver respinto l'eccezione comunale che negava la sindacabilità dell'ordinanza, il Tribunale ha riscontrato il difetto di motivazione e di istruttoria quali figure sintomatiche dell'eccesso di potere da cui risulta affetta l'ordinanza n. 8/2021 del 15.07.2022.

Emblematici i passaggi della sentenza: *“Anzitutto, si registra una motivazione dell'agire amministrativo del tutto carente.... L'ordinanza n. 8/2021 è priva di qualsiasi motivazione effettiva.... In secondo luogo non si comprendono gli elementi di fatto su cui la decisione è fondata, né si ha contezza se, ed in quale misura, sia stata svolta adeguata istruttoria”*.

Il giudice dell'appello ha così concluso *“la determinazione di ridurre la lunghezza degli stalli appare illegittima per eccesso di potere e deve essere disapplicata. Ne derivano, a cascata, l'insussistenza degli illeciti ascritti all'appellante e l'annullabilità dei tre verbali sanzionatori”*.

Oltre all'annullamento dei verbali, in forza della sentenza del Tribunale il Comune di Roccafranca è stato condannato al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio liquidate in circa 870,00 euro.

### *Una strana condotta attivata dal Comune di Roccafranca*

Un mese dopo la pronuncia del Giudice di Pace, l'agente di Polizia del Comune di Roccafranca Luca Grandi si recava presso l'abitazione della sig.ra. R.C. per riferirle dell'esito del processo di primo grado (che aveva confermato i verbali) e intimarle di spostare l'autocaravan, oltretutto interloquendo con una persona diversa dalla diretta interessata. Un fatto grave, cui è seguita la diffida dell'Avv. Marcello Viganò che ha evidenziato l'ingiustificata e lesiva condotta dell'agente di polizia invitando l'amministrazione ad astenersi da simili iniziative e chiedendo una serie di chiarimenti. L'agente Luca Grandi forniva un riscontro parziale e prendeva atto della diffida.

Orbene, alla luce della sentenza di appello con la quale il Tribunale di Brescia ha riformato totalmente la decisione di primo grado, demolendo l'ordinanza istitutiva degli stalli, confidiamo che il Comune non attivi altri comportamenti tesi a disturbare e turbare la camperista.

Cordiali saluti, Isabella Cocolo, *Presidente della*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**

[www.coordinamentocamperisti.it](http://www.coordinamentocamperisti.it) - [www.incamper.org](http://www.incamper.org)

055 2469343 - 328 8169174